



COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO  
Piazza della Costituzione n. 1 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

**CODICE ISTAT 16194**  
**CODICE CATASTALE I506**

**ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL  
07.03.2013 ADOTTATA IN MATERIA DI ALIQUOTE I.M.U. E DETRAZIONI PER  
L'ANNO D'IMPOSTA 2013.**

- **4,0 per mille** per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box, cantine, solai, ecc.);
  - **2,0 per mille** per i fabbricati rurali di natura strumentale art. 9, comma 2/bis, D.L. 557/1993;
  - **9,2 per mille** per tutti gli altri immobili (beni strumentali, beni di società, beni locati, abitazioni secondarie, aree fabbricabili);
  - **esenzione per i terreni agricoli**, essendo il territorio comunale compreso in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- 2. Di prendere atto** che la detrazione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione risulta essere pari a € 200,00;
- 3. Di prendere atto** che per ciascun figlio di età pari o inferiore ad anni 26, purché convivente, spetta una ulteriore detrazione di €. 50,00 annui per un importo massimo di €. 400,00 per l'anno 2013;
- 4. Di riconoscere** all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari, ma tenuta a disposizione, la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali e relative pertinenze (box, cantine, solai, ecc.) di cui al punto 1): 4,00 per mille e la stessa detrazione pari a €. 200,00;
- 5. Di riconoscere** la stessa agevolazione di cui al punto 4) agli assegnatari delle cooperative edilizie e degli alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e ai soggetti che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari di diritti reali su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- 6. Di dare atto** che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2013 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;